



Prot. 2484/2023

TRIBUNALE DI CASSINO

Oggetto: circolare in materia di applicazione dei nuovi commi quinto e sesto dell'art. 543 c.p.c.

I Giudici dell'Esecuzione

visti i nuovi commi quinto e sesto dell'art. 543 c.p.c. a tenore dei quali:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento";

al fine di garantire una uniformità interpretativa nel circondario del Tribunale:

- aderiscono ad una interpretazione letterale di tali commi, che individua nella "udienza fissata nell'atto di pignoramento" il termine entro il quale effettuare l'avviso e il deposito. Non aderiscono alla diversa tesi che considera come termine finale l'udienza di prima comparizione riprogrammata in data successiva, atteso che non si riterrebbe rispettato lo spirito della legge, secondo cui il debitore, al più tardi alla data indicata in citazione, deve poter sapere se sussistono le condizioni per rientrare nella piena disponibilità del suo patrimonio;

- ferma la scissione degli effetti della notifica degli atti giudiziari (cfr. Corte cost. n. 477/2002 e legge n. 890/1982), rappresentano che mentre l'avviso deve indirizzarsi al terzo pignorato presso il luogo ove gli è stato notificato il pignoramento, il medesimo avviso può notificarsi al debitore anche presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ove il debitore a seguito della notifica del pignoramento non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale.

Cassino, 12 aprile 2023

Il G.E. Dott. Lorenzo Sandulli

Il G.E. Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi

Al visto del Presidente f.f. Dott. Massimo Pignata